



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONE OPZIONE DONNA

controllare i requisiti maturati nel 2014
per fruire dell'ultima uscita DAL 01/09/2015
salvo eventuali modifiche legislative

LA PENSIONE OPZIONE DONNA SOLO CONTRIBUTIVO

può essere richiesta in via sperimentale, fino al **31 dicembre 2015**

L'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 stabilisce:

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione

Come precisato nelle circolari INPS sotto riportate per fruire di questa possibilità **NON E' NECESSARIO MATURARE IL DIRITTO ENTRO**

IL 31/12/2015, ma si deve "**RISCUOTERE**" LA PENSIONE ENTRO

QUESTA DATA "LIMITE" cioè **il 31/12/2015.**

L'Inps con circolare n.35 del 14/03/2012 ha precisato che :

7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale

Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo,

a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).

Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, di cui alla legge n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, **in materia di adeguamento alla speranza di vita.**

L'Inps con circolare n.37 del 14/03/2012 ha inoltre precisato che :

6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)

La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:

- 1) Soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- 2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9 legge n. 243/2004,

ossia che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva

pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, **agli incrementi della speranza di vita**)

Il Decreto 6 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. 13/12/2011, n. 289 ha stabilito che:

A decorrere dal 01/01/2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati di tre mesi

Se per "quota 96" la classe a rischio è **1952** per l'opzione donna la classe a rischio è **1957**



Sulla base di quanto sopra precisato si POSSONO ELENCCARE I SEGUENTI CASI:

UNA DIPENDENTE POTRA' CONSEGUIRE LA PENSIONE NELL'ANNO 2015


OPZIONE DONNA CON CALCOLO SOLO CONTRIBUTIVO

con i seguenti requisiti:

1° caso

Lavoratrice della Scuola iscritta all'INPS-GEST.DIP.PUBB Cassa Stato-

A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1957 ed abbia 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2014.



SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età (57 anni e tre mesi) e 35 ANNI di contribuzione è il 31 dicembre 2014 poichè per effetto della "finestra mobile "

LA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè la riscossione)


SARA' 01/09/2015 e quindi prima del limite 31/12/2015,

in quanto, nella scuola statale ,la pensione si riscuote sempre dal **1° settembre**

2° caso

Lavoratrice della Scuola infanzia comune Verona iscritta all'INPS-GEST. DIP. PUBBLICI Cassa Insegnanti -

A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1957 ed abbia 35 anni di contributi entro il 30 dicembre 2014.



SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età (57 anni e tre mesi) e 35 anni di contribuzione è il 30 dicembre 2014 poichè per effetto della "finestra mobile " di 12 mesi

LA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè la riscossione)

SARA' 31/12/2015 ultimo giorno utile

in quanto a differenza delle dipendenti comparto scuola statale

la pensione decorre dal 1° giorno successivo l'apertura della

"finestra di accesso"

3° caso

Lavoratrice in Scuole private e/o paritarie iscritta all'INPS AGO

A condizione che sia nata entro il 31 agosto 1957 ed abbia 35 anni di contributi (1820 settimane) entro il 30 novembre 2014

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età (57 anni e tre mesi) e 35 aa di contribuzio è il 30 novembre 2014 poichè per effetto della "finestra" di dodici mesi


LA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè la riscossione)

SARA' 01/12/2015 e quindi prima del limite 31/12/2015,
in quanto nel settore privato la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'apertura della finestra di accesso.

PENSIONE DONNE TUTTA CONTRIBUTIVA

Questa tipologia di pensione **COMPORTE una perdita di circa il 30%**
sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo

ATTENZIONE




La Direzione Centrale Previdenza Ufficio I- Pensioni di Roma nel 2013, rispondendo ad un quesito ha precisato:

"Per quanto attiene la pensione conseguibile in virtù dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, si conferma che il requisito richiesto di 35 anni di contribuzione può considerarsi raggiunto in presenza di una anzianità pari ad anni 34, mesi 11 e giorni 16"



Chi raggiunge i requisiti relativi ai casi sopra elencati per ottenere il pagamento della pensione **ENTRO IL 31/12/2015**
E DECIDE DI RINVIARE IL PENSIONAMENTO DOPO IL 31/12/2015
"perdeil treno"



in quanto (come precisato dall'INPDAP)

"il diritto alla pensione di cui all'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, sorge solo per effetto dell'esercizio della predetta facoltà di accesso alla pensione, calcolata con il sistema di calcolo contributivo, facoltà che presenta un carattere sperimentale e temporaneo."

Appare quindi di ESTREMA IMPORTANZA

controllare che nel 2014 siano maturati tutti i requisiti prescritti e se riguardano la contribuzione conviene, se possibile, **SISTEMARE I PERIODI MANCANTI.**

PER LA CONSULENZA RELATIVA A:

CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE

SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA

SNALS DI VERONA E LEGNAGO

Per l'assistenza nella procedura di registrazione "Istanze on line"
e per la compilazione CESSAZIONE via web e domande di pensione
INPS dip.pubblici e privati, si può fruire del **SERVIZIO GRATUITO** presso:



Patronato INPAS CONFISAL

Sede provinciale di Verona: Via E. Duse, 20 37124 Verona


Tel. 045/8303490 fax 045/8388840 e-mail inpas.vr@gmail.com

Sig.ra Barbara Rota Responsabile Provinciale

O R A R I O UFFICIO Patronato INPAS CONFISAL VERONA

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì			15.30	19.00
Martedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Mercoledì	8.30	12.30	15.30	19.00
Giovedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Venerdì	8.30	12.30		

IMPORTANTE



Chi ha pratiche di riscatto o ricongiunzione ancora da definire, DEVE SOLLECITARE la definizione del provvedimento e la emissione del decreto chiamato ora "atto" ex"determina".

Non è sufficiente avere già presentato la domanda di riscatto o di ricongiunzione.

Si ricorda che la "ex determina" ora "atto" di riscatto o ricongiunzione per PRODURRE EFFETTI DEVE ESSERE FORMALMENTE ACCETTATA anche se il pagamento verrà effettuato successivamente a rate e le rate residue ancora da pagare ,dopo la cessazione, saranno trattenute nella pensione.

A seguito dell'inizio del pagamento dell'onere i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nei periodi ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

In altre parole se si riscatta un periodo prima del 01/01/2014 e si paga

nel 2015 , IL PERIODO E' CONTEGGIATO PER "COMPETENZA" E NON "PER CASSA".

QUINDI SERVE PER MATURARE I REQUISITI

e per incrementare l'importo della pensione corrisposta.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

Decreto 6 dicembre 2011



circolare n.35/2012 INPS



circolare n.37/2012 INPS



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

lunedì 28 aprile 2014

15.20.55